Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 4 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975, n. **324**.

Pareggiamento delle scuole di fagotto e contrabbasso dell'istituto musicale pareggiato « Jacopo Tomadini » di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la richiesta in data 8 gennaio 1974 del sindaco del comune di Udine, ente gestore dell'istituto musicale pareggiato « Jacopo Tomadini » con sede nella predetta città, intesa ad ottenere il pareggiamento con decorrenza 1° ottobre 1973 dei corsi di fagotto e di contrabbasso, funzionanti presso detto istituto;

Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il predetto istituto musicale agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere al riguardo formulato in data 27 settembre 1974 dalla quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1973 le scuole di fagotto e contrabbasso dell'istituto musicale pareggiato « Jacopo Tomadini » di Udine sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975, n. **325**.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere della Marina militare in comune di La Maddalena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, già costruiti dalla Marina militare nel comune di La Maddalena, in provincia di Sassari, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento di lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1975, n. **326**.

Modifica dell'art. 39 del regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, con le successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il primo e il secondo comma dell'art. 39 del regolamento di esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono soppressi.

Di conseguenza detto art. 39 assume la seguente nuova formulazione:

« Il presidente dell'Ente, i componenti del consiglio di amministrazione ed il direttore generale possono intervenire all'assemblea provinciale senza diritto di voto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1975

LEONE

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 35

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1975.

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della vigente convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, del compenso annuo spettante all'ente per il servizio di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'autoradio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1969 che approva la convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977 i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi effettuati a mezzo dei conti correnti postali;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Viste le istanze avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere l'aggiornamento, per gli anni dal 1970 al 1973, del compenso forfettario ad esso spettante ai sensi dell'art. 19, primo comma, della citata convenzione, essendosi realizzate le condizioni previste dal secondo e terzo comma dello stesso art. 19;

Viste le deliberazioni del consiglio generale dell'Automobile club d'Italia in data 11 giugno 1970, 5 giugno 1971 e 10 giugno 1972, con le quali, in esecuzione di accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali, sono stati concessi miglioramenti economici al personale;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 465, riguardante la convalida di provvidenze deliberate a favore del personale degli enti pubblici non economici;

Vista la nota n. 40946-19-D/003 del 15 febbraio 1975 concernente l'approvazione in sanatoria delle deliberazioni del consiglio generale dell'A.C.I. sopra specificate;

Considerato che, contrariamente alla richiesta dell'A.C.I., non possono essere riconosciuti, agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 19 della surrichiamata convenzione, i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti ministeriali con i quali vengono stabilite annualmente le variazioni dell'indennità integrativa speciale, in quanto detti decreti trovano il loro fondamento nella legge 27 maggio 1959, n. 324, vale a dire in un provvedimento legislativo anteriore alla stipula della vigente convenzione A.C.I.-Finanze;

Considerato altresì che, ai fini della determinazione della nuova misura del corrispettivo per l'anno 1973, le maggiori spese per il personale contemplate nel secondo comma dell'art. 19 della più volte citata convenzione non possono essere prese in considerazione perché in atto non definitivamente accertate, di talché per tali spese si provvederà con successivo decreto ministeriale;

Atteso che alla liquidazione delle spettanze relative all'applicazione del terzo comma dell'art. 19, sopra specificato, si procederà con separato provvedimento;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti ipotizzati dal secondo comma del testè menzionato art. 19;

Viste le risultanze degli accertamenti, all'uopo svolti, dal servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E.;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione III, numero 347, in data 12 giugno 1974;

Decreta:

Il compenso annuo di L. 8.000.000.000, spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi dell'art. 19 della convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, ed approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1969, per l'espletamento dei servizi di riscossione e di riscontro dei versamenti per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio, è elevato, per effetto del secondo comma dello stesso art. 19, da L. 8.000.000.000 (ottomiliardi) a L. 8.243.558.405 (ottomiliardi duecentoquarantatremilioni cinquecentocinquantottomila quattrocentocinque) per l'anno 1970; a L. 8.202.911.110 (ottomiliardi duecentoduemilioni novecentoundicimila centodieci) per l'anno 1971; a L. 8.322.750.645 (ottomiliardi trecentoventiduemilioni settecentocinquantamila seicentoquarantacinque) per l'anno 1972.

Le maggiorazioni suindicate, ammontanti a complessive L. 769.220.160 (settecentosessantanovemilioni duecentoventiduemila centosessanta), devono essere proporzionalmente ripartite per ciascun anno, tra le tasse automobilistiche e gli abbonamenti alle radioaudizioni, secondo i rispettivi ammontari. Sulla base di tale distinzione il maggior onere innanzi specificato deve poi essere posto a carico dello Stato, della regione siciliana e a decorrere dal 1972, delle regioni a statuto ordinario, in ragione delle somme a ciascuno attribuite.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto al n. 1 dell'art. 20 della convenzione A.C.I. Finanze, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1969, e con l'applicazione dei criteri d'imputazione sopra indicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 769.220.160

(settecentosessantanovemilioni duecentoventimila centosessanta), come sopra determinata in occasione del primo versamento delle quote di tassa di circolazione e di abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1975
Registro n. 65 *Finanze, foglio n.* 253

(6649)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1975.

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della vigente convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, del compenso annuo spettante all'ente per il servizio di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'autoradio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1969 che approva la convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977 i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi affettuati a mezzo dei conti correnti postali;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Viste le istanze avanzate dall'Automobile club l'Italia per ottenere l'aggiornamento, per gli anni dal 1970 al 1973, del compenso forfettario ad esso spettante ai sensi dell'art. 19, primo comma, della citata convenzione, essendosi realizzate le condizioni previste dal secondo e terzo comma dello stesso art. 19;

Viste le risultanze degli accertamenti svolti dall'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E.;

Ritenuto che nel corso dell'anno 1972 si sono verificati i presupposti ipotizzati dal terzo comma dell'art. 19 della surrichiamata convenzione, vale a dire un aumento dei veicoli soggetti a tassa di circolazione superiore al 15 % rispetto al numero dei veicoli assoggettati allo stesso tributo al 31 dicembre 1970;

Atteso che alla liquidazione delle spettanze relative all'applicazione del secondo comma sopraspecificato si procede con superato provvedimento;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 347, in data 12 giugno 1974;

Decreta:

Il compenso annuo di L. 8.000.000.000 spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi dell'art. 19 della convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, ed approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1969, per l'espletamento dei servizi di riscossione e di riscontro dei versamenti per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio, è elevato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dello stesso art. 19, a L. 9.200.000.000 (novemiliardiduecentomilioni), a partire dall'anno 1972.

Le conseguenti maggiori somme maturate a favore dell'Automobile club d'Italia per gli anni 1972, 1973, 1974 e per il periodo gennaio-aprile 1975 ammontanti a complessive L. 4.000.000.000, devono essere proporzionalmente ripartite tra le tasse automobilistiche e gli abbonamenti alle radioaudizioni, secondo i rispettivi ammontari. Sulla base di tale distinzione il maggiore onere innanzi indicato deve poi essere posto a carico dello Stato, della regione siciliana, e delle regioni a statuto ordinario, in ragione delle somme a ciascuno attribuite.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto al n. 1 dell'art. 20 della convenzione A.C.I.-Finanze, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1969, e con l'applicazione dei criteri d'imputazione sopra specificati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 4.000.000.000 (quattromiliardi) come sopra specificato, in occasione del primo versamento delle quote di tassa di circolazione e di abbonamento alla autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' altresì autorizzato a trattenere, nella stessa occasione, e con le medesime modalità, le maggiorazioni di L. 100.000.000 (centomilioni) cadauna, relative ai ratei mensili eventualmente maturati successivamente al mese di aprile 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1975
Registro n. 65 *Finanze, foglio n.* 252

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni metalliche F. Cassinelli & G. Guercini, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Costruzioni metalliche F. Cassinelli & G. Guercini di Pomezia ha in corso

operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni metalliche F. Cassinelli & G. Guercini di Pomezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6534)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cassinelli & Guercini - Cos-Met Sud, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Cassinelli & Guercini - Cos-Met Sud di Pomezia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cassinelli & Guercini - Cos-Met Sud di Pomezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6533)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Vista la lettera con la quale il sig. Peppino Cancellieri, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la lettera con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Antonio Mandrino in sostituzione del sig. Peppino Cancellieri;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Mandrino è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Peppino Cancellieri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6586)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1970, n. 109, con il quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « strada statale n. 7 Appia-strada provinciale per Cervinara », dell'estesa di km 0 + 238;

Visto il voto 8 aprile 1975, n. 143, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la suddetta strada può essere classificata provinciale a termine dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « strada statale n. 7 Appia-strada provinciale per Cervinara » dell'estesa di km 0 + 238 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6450)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « VI Bibe - Mostra internazionale dei vini, liquori ed altre bevande », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « VI Bibe - Mostra internazionale dei vini, liquori ed altre bevande », che avranno luogo a Genova dal 15 al 23 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(6484)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Samia - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento femminile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Samia - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento femminile », che avrà luogo a Torino dal 4 al 7 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(6482)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Classificazione fra le comunali di una strada in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 12 giugno 1974, n. 41, con la quale il comune di Ariano Polesine (Rovigo) ha stabilito di classificare fra le comunali la strada di bonifica « Santa Maria in Punta-Crociara », della lunghezza di km 1 + 772 circa;

Visto il voto n. 736, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 dicembre 1974, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada anzidetta;

Vista la nota in data 24 aprile 1975, n. 897, con la quale il consorzio di bonifica Delta Po-Ariano Polesine (Rovigo) ha comunicato che la strada in parola è stata collaudata;

Ritenuto che per la strada stessa ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Santa Maria in Punta-Crociara » della lunghezza di km 1 + 772 circa, è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco delle strade del comune di Ariano Polesine (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.

Camere di commercio. industria, artigianato ed agricoltura designate a proporre i componenti del collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1972, n. 1806, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica sono designate, per il triennio 26 febbraio 1975-25 febbraio 1978, a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 43, verranno scelti nove delegati effettivi e quattro supplenti che saranno chiamati a far parte del collegio consultivo dei periti doganali:

Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1975

Il Ministro: DE MITA

(6345)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), con effetto dal 4 novembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6535)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1975.

Trattamento economico del personale insegnante che in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1974-75, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stato assicurato, a carico del fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare n. 11 del 5 agosto 1974;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1974-75 e l'inizio dell'anno addestrativo 1975-76, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal fondo predetto in misura pari al 500 % dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare specificata nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1974-75, ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, risultino in costanza di rapporto di lavoro e siano impegnati comunque in attività formative o di aggiornamento.

La spesa di cui ai commi precedenti farà carico al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1975-76 e sarà imputata al cap. 5152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6449)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 28 gennaio 1975 concernente modalità per l'adulterazione degli oli da gas per riscaldamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1972 e 28 gennaio 1975, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 27 ottobre 1971;

Ritenuta l'opportunità di generalizzare nel più breve tempo possibile l'impiego della nuova sostanza adulterante « nonilfenolo »;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 28 gennaio 1975 è sostituito dal seguente:

« Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane sono autorizzati a consentire, fino ad esaurimento delle scorte esistenti negli impianti presso i quali può effettuarsi l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi ammessi, e, comunque, fino a non oltre il 30 settembre 1975, che la predetta adulterazione avvenga con l'impiego, nella misura di grammi cinque per quintale, del furfurolo previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1972.

Fino alla predetta data del 30 settembre 1975, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane possono consentire, a richiesta delle ditte interessate, il trasferimento di quantitativi delle dette scorte di furfurolo ad altri impianti di adulterazione, per l'impiego nell'uso sopraspecificato ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6633)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1975.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei cerini S 80 ed R 100.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Viste le proposte in data 9 giugno 1975 presentate al riguardo dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Riconosciuta la necessità di procedere alla modifica dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 4 agosto 1975 il prezzo di vendita al pubblico della scatola di cartone con 100 cerini ridotti o con 80 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo è stabilito in L. 100 (cento).

Dalla stessa data, fermo restando l'aggio da corrispondere ai rivenditori nella misura dell'8 % dei nuovi prezzi di vendita al pubblico, le aliquote di imposta di fabbricazione per i tipi di fiammiferi di cui innanzi sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

	Imposta fabbricazione lire	Imposta valore aggiunto lire
1) scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	41,5340	10,7160
2) scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati « Cerini S 80 » . . .	46,5340	10,7160

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 67 *Finanze, foglio n.* 201

(6610)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1975.

Istituzione delle circoscrizioni doganali di Brescia, Trento, Varese e Tarvisio nonché delle sezioni doganali « Magazzini generali Vercelli S.p.a. » e « Magazzini generali dei trafori S.p.a. », in Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle tabelle *A* e *B* allegate al citato decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Ravvisata l'opportunità di istituire le sezioni doganali presso i Magazzini generali doganali Vercelli S.p.a. e presso i Magazzini generali dei trafori S.p.a. di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le circoscrizioni doganali di Brescia, Tarvisio, Trento e Varese.

Art. 2.

La dogana secondaria di Tarvisio è classificata dogana principale.

La dogana secondaria di Pontebba è aggregata alla dogana principale di Tarvisio.

Art. 3.

In dipendenza di quanto stabilito con il precedente art. 1 la delimitazione territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali della Repubblica risulta rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto che sostituiscono le analoghe tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 18 dicembre 1972.

Art. 4.

Sono istituite le sezioni doganali « Magazzini generali doganali Vercelli S.p.a. » e « Magazzini generali dei trafori S.p.a. », dipendenti dalla dogana di Biella e ubicate in Vercelli rispettivamente in regione Bivio Sesia ed in via P. Baranzato, 1.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale di Novara competente per territorio.

I locali da adibirsi a sede delle predette sezioni doganali dovranno essere forniti gratuitamente dalle rispettive imprese che dovranno assumere a proprio carico anche le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità delle sezioni medesime.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA *A*

DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI

Sede	Province comprese nella circoscrizione
Ancona	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino
Aosta	Aosta (regione autonoma)
Bari	Bari, Foggia
Bologna	Bologna, Ferrara, Modena
Bolzano	Bolzano (1)

Sede	Province comprese nella circoscrizione
Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova
Brindisi	Brindisi, Lecce
Cagliari	Cagliari, Nuoro, Oristano
Catania	Catania, Enna
Chiasso	(In territorio estero)
Como	Como, Sondrio
Domodossola	Novara (3)
Firenze	Firenze, Arezzo, Pistoia, Siena
Fortezza	Bolzano (4)
Genova	Genova, Alessandria (5)
Gorizia	Gorizia (6)
Imperia	Imperia (7)
La Spezia	La Spezia, Massa Carrara
Livorno	Livorno, Grosseto, Lucca, Pisa
Luino	Varese (8)
Messina	Messina
Milano 1ª	Milano, Pavia
Milano 2ª (Segrate)	(Scali aeroportuali della Lombardia)
Modane	(In territorio estero)
Monfalcone	Gorizia (9)
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta
Novara	Novara (10), Vercelli
Padova	Padova, Rovigo, Vicenza
Palermo	Palermo, Agrigento, Caltanissetta
Parma	Parma, Piacenza, Reggio Emilia
Pescara	Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L'Aquila, Teramo
Porto Torres	Sassari
Ravenna	Ravenna, Forlì
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza
Roma 1ª	Roma, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo
Roma 2ª (Fiumicino)	(Scali aeroportuali del Lazio e dell'Umbria)
Salerno	Salerno, Potenza
Savona	Savona
Siracusa	Siracusa, Ragusa
Taranto	Taranto, Matera
Torino	Torino, Alessandria (11), Asti, Cuneo
Tarvisio	Udine (13)
Trapani	Trapani
Trento	Trento
Trieste	Trieste
Udine	Udine (14), Pordenone
Varese	Varese (2)
Venezia	Venezia, Belluno, Treviso
Ventimiglia	Imperia (12)
Verona	Verona

(1) Con esclusione del territorio dei comuni di: Badia, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Chienes, Corvara, Dobbiaco, Falzes, Fortezza, Gais, Luson, Marebbe, Monguelfo, Naz Sciaves, Perca, Predoi, Racines, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Villabassa e Vipiteno.

(2) Con esclusione del territorio dei comuni di: Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Dumenza, Duno, Ferrera, Germignaga, Grantola, Luino Maccagno, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore e Veddasca.

(3) Limitatamente al territorio dei comuni di: Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Creveggia, Crevola Dossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Gurro, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con S. Carlo, Varzo, Villadossola, Villette e Vogogna.

(4) Limitatamente al territorio dei comuni elencati nella precedente nota (1).

(5) Limitatamente al territorio del comune di Tortona.

(6) Con esclusione del territorio dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano.

(7) Con esclusione del territorio dei comuni di Olivetta San Michele e Ventimiglia.

(8) Limitatamente al territorio dei comuni elencati nella precedente nota (2).

(9) Limitatamente al territorio dei comuni elencati nella precedente nota (6).

(10) Con esclusione del territorio dei comuni elencati nella precedente nota (3).

(11) Con esclusione del territorio del comune di Tortona, giusta precedente nota (5).

(12) Limitatamente al territorio dei comuni elencati nella precedente nota (7).

(13) Limitatamente al territorio dei comuni di Pontebba, Tarvisio e Malborghetto.

(14) Con esclusione del territorio dei comuni elencati nella precedente nota (13).

Il Ministro per le finanze: VISENTINI

TABELLA *B*

DELIMITAZIONE TERRITORIALE
DEI COMPARTIMENTI DOGANALI

Sede	Province comprese nella circoscrizione
Bari	Bari, Brindisi, Taranto
Bologna	Bologna, Parma, Ravenna
Bolzano	Bolzano, Fortezza, Trento
Cagliari	Cagliari, Porto Torres
Genova	Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Ventimiglia
Firenze	Firenze, Livorno
Milano	Milano 1ª, Milano 2ª, Brescia, Chiasso, Como, Luino, Varese
Napoli	Napoli, Reggio Calabria, Salerno
Palermo	Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani
Roma	Roma 1ª, Roma 2ª, Ancona, Pescara
Torino	Torino, Aosta, Domodossola, Modane, Novara
Trieste	Trieste, Gorizia, Monfalcone, Tarvisio, Udine
Venezia	Venezia, Padova, Verona

Il Ministro per le finanze: VISENTINI

(5639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 21 giugno 1975, relativo alla « Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1973 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975, alla pag. 4246:

al n. 65, dove è scritto: « Cavandoli Rodolfo, nato il 22 *settembre 1946* », leggasi: « Cavandoli Rodolfo, nato il *22 settembre 1940* »;

al n 86, dove è scritto: « Corrado Francesco, nato il 9 *novembre 1938* », leggasi: « Corrado Francesco, nato il 9 *novembre 1933* ».

(6617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « G. Morosini », in Roma

Con decreto ministeriale 7 luglio 1975, il rag. Geraci Rocco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « G. Morosini », in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Carlo Amici che ha rinunciato all'incarico.

(6172)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « S.C.A.R. - Società cooperativa appalti e ricostruzione », in Napoli.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1975, il rag. Cinque Silvestro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « S.C.A.R. - Soc. coop. appalti e ricostruzione », in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 25 febbraio 1974, in sostituzione del rag. Ciro Scognamiglio che ha rinunciato all'incarico.

(6175)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « La minima », in Roma

Con decreto ministeriale 9 luglio 1975 l'avv. Pellegrino Gregorio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « La minima », in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Michele De Vita che ha rinunciato all'incarico.

(6347)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo Circolo unione Gorla Maggiore a r.l., in Gorla Maggiore.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1975 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo Circolo unione Gorla Maggiore a r.l., in Gorla Maggiore (Varese), composto dai signori:

Presidente:

Alberti dott. Isidoro.

Membri:

Cerana Giuseppe;
Fuse Salvatore.

Il suddetto comitato resterà in carica per tutta la durata della liquidazione della cooperativa.

(6348)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « La Municipale », in Torino, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1975, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « La Municipale », in Torino, costituita in data 22 novembre 1960, per atto a rogito del notaio dott. Francesco Poma, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Marco Navone.

(6174)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1975, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 368, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto dal sig. Scalabrini Attilio, nato ad Ornavasso (Novara) il 3 ottobre 1900, per l'annullamento del decreto 27 settembre 1971, n. 28197, emesso dal prefetto di Novara per l'occupazione temporanea di immobili in dipendenza dei lavori di sistemazione di strade comunali in Ornavasso, è stato dichiarato inammissibile.

(6349)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1975, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 29.619.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2881/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.544.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2886/M)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1975, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2882/M)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1975, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.025.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2883/M)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1975, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.965.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2884/M)

Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1975, il comune di Suzzara (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.427.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2285/M)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.832.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2887/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1975, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2888/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 31 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	665,60	665,60	665 —	665,60	665,15	665,50	665,50	665,60	665,60	665,60
Dollaro canadese	644,80	644,80	644,50	644,80	644,39	644,70	644,65	644,80	644,80	644,80
Franco svizzero	245,80	245,80	244 —	245,80	245,30	245,80	245,40	245,80	245,80	245,80
Corona danese	111,69	111,69	111,80	111,69	111,57	111,68	111,70	111,69	111,69	111,70
Corona norvegese	122,35	122,35	123 —	122,35	122,90	122,30	122,40	122,35	122,35	122,35
Corona svedese	154,65	154,65	154,50	154,65	155,05	154,65	154,55	154,65	154,65	154,65
Fiorino olandese	250,75	250,75	250,50	250,75	250,25	250,70	250,55	250,75	250,75	250,75
Franco belga	17,32	17,32	17,31	17,32	17,29	17,30	17,3050	17,32	17,32	17,30
Franco francese	152,18	152,18	151,70	152,18	151,96	152,15	152,20	152,18	152,18	152,17
Lira sterlina	1427,30	1427,30	1426 —	1427,30	1425,90	1427,40	1428 —	1427,30	1427,30	1427,30
Marco germanico	258,37	258,37	258,40	258,37	258 —	258,35	258,48	258,37	258,37	258,37
Scellino austriaco	36,60	36,60	36,70	36,60	36,59	36,60	36,66	36,60	36,60	36,60
Escudo portoghese	25,31	25,31	25,35	25,31	25,19	25,30	25,25	25,31	25,31	25,31
Peseta spagnola	11,41	11,41	11,38	11,41	11,39	11,40	11,41	11,41	11,41	11,40
Yen giapponese	2,238	2,238	2,24	2,238	2,234	2,23	2,2380	2,238	2,238	2,23

Media dei titoli del 31 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	[illegible]8,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,925
» 5 % (Città di Trieste)	91,275
» 5 % (Beni esteri)	90,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,375
» 5,50 % » » 1968-83	81,525
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,600
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,600
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,450
» poliennali 7 % 1978	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	665,55
Dollaro canadese	644,725
Franco svizzero	245,600
Corona danese	111,695
Corona norvegese	122,375
Corona svedese	154,600
Fiorino olandese	250,650
Franco belga	17,312
Franco francese	152,19
Lira sterlina	1427,65
Marco germanico	258,425
Scellino austriaco	36,63
Escudo portoghese	25,28
Peseta spagnola	11,41
Yen giapponese	2,238

MINISTERO DEL TESORO

Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia

Con decreto interministeriale 9 maggio 1975, n. 122975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 60, vengono stabiliti diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'anno 1975, ai sensi della legge 17 ottobre 1952, n. 1502.

(6260)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Gianfranca Costarella, nata a S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), il 10 luglio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Roma in data 27 febbraio 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5902)

Il dott. Antonio Chiummariello, nato a Napoli il 6 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 11 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5937)

Il dott. Pierpaolo Cortesi, nato a Forlì il 7 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 16 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5938)

Il dott. Carlo Alberto Gherardi, nato a Bologna il 12 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 11 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5939)

Il dott. Flavio Passuello, nato a Villabartolomea (Verona) il 5 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 30 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5940)

La dott.ssa Clotilde Coen, nata a Urbino il 15 maggio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Urbino in data 7 dicembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino

(5941)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Francesco La Vitola, nato a Cassano Ionio (Cosenza) il 3 febbraio 1923, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico veterinario rilasciatogli dall'Università di Messina in data 28 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(5901)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 268, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 aprile 1970 dal prof. Conti Ademaro, avverso la nota ministeriale 25 ottobre 1968, n. 15030, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha accettato la rinuncia del prof. Corrado Giannelli alla nomina in ruolo nelle scuole medie.

(5897)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 266, è stato respinto in quanto irricevibile perchè presentato oltre il termine di decadenza, inammissibile, perchè non notificato all'autorità che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso straordinario prodotto il 29 marzo 1970, della prof.ssa Grasso Vincenza Rosaria, avverso la decisione 18 settembre 1970, n. 84997, del provveditore agli studi di Roma, che ha respinto l'istanza dell'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo negli anni scolastici 1954-55, 1955 e 1956-57.

(5898)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 100, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 ottobre 1971 dalla professoressa Picciano Veronica, avverso la denegata decorrenza della nomina dal 1° ottobre 1969 per l'insegnamento di materie letterarie presso la scuola media « A. Roncalli » di Quarto d'Altino da parte del provveditorato agli studi di Venezia.

(5900)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della « Società cooperativa edilizia dipendenti auto club Pordenone - Società cooperativa a r.l. », in Pordenone.

Con delibera della giunta regionale la « Società cooperativa edilizia dipendenti auto club Pordenone - Società cooperativa a r.l. », in Pordenone, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5847)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 22 giugno 1975 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata, in Cagli (Pesaro), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 7 gennaio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1974) e prorogata con decreto 9 gennaio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1975).

(6350)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico)

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito della entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della Marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva, ruolo tecnico, del Ministero della marina mercantile.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con in quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva;

Tenute presenti le diminuzioni di posti previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recanti norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati e degli accantonamenti di posti previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto riguarda l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziali e direttive;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Un poso è riservato agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari, della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) aver compiuto un periodo di almeno cinque anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione nell'albo degli ingegneri;

c) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta;

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre *in ogni momento* l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intende sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 6 lettera *b*);

9) la categoria, l'appartenenza alla quale gli dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma dell'art. 2 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 3.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami nel relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) Prove obbligatorie:

1) una prova scritta;

2) una prova pratica.

B) Prove facoltative:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitata alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse, sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta, quella pratica e la prova facoltativa del concorso avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile, viale Asia, EUR, con inizio alle ore 8 dei giorni 10, 11, 12 *novembre* 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e quella pratica nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, o tessera personale di riconoscimento per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione al colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo da 0,30 ad un massimo di 1.

Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nel colloquio.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nella prova scritta e in quella pratica e il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perveranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 9.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per la marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2 dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

1) diploma originale della laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale e negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono della elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nello albo professionale, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 8) e 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati utilmente collocati nella stessa graduatoria che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti a ruoli tecnici militari della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo comma, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e i certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) del precedente articolo, dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

L'amministrazione però concede un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi con lo stipendio annuo lordo di L. 2.256.450 (corrispondente al parametro 307) oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina in ruolo nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata le risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1975

Il Ministro: Gioia

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25

Allegato 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta

(durata massima: 8 ore)

a) Architettura navale.

Prova pratica

(durata massima: 8 ore)

b) Riproduzione grafica, di una struttura di scafo o di allestimento navale.

La commissione esaminatrice potrà consentire per la prova scritta e per la prova pratica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

Colloquio

(durata massima: 1 ora)

Il colloquio verte sulla materia che è oggetto della prova scritta e sulle seguenti materie:

1) macchine marine;
2) nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali;
3) nozioni di estimo navale;
4) costruzione navale.

Prova facoltativa di lingue estere

Prova scritta

(durata massima: 3 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Colloquio

(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno e conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Roma, addì 29 aprile 1975

Il Ministro: Gioia

(6352)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea, annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Visto il bando di concorso a quattro posti di alunno presso la predetta scuola di cui due riservati a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, e due a studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato, emanato dal presidente dell'Istituto suddetto il 10 febbraio 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Saitta prof. Armando, presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Membri:

Ghisalberti prof. Alberto Maria, professore emerito dell'Università di Roma, presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, accademico dei Lincei;

De Rosa prof. Gabriele, ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Roma, già rettore dell'Università di Salerno.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

(6358)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 20 del 17 maggio 1975 (data di pubblicazione 30 maggio 1975), è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1975, registro n. 19 Difesa, foglio n. 166, riguardante l'esito del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

(6271)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 22 del 31 maggio 1975 (data di pubblicazione 6 giugno 1975), è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1975, registro n. 22 Difesa, foglio n. 337, riguardante l'esito del concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

(6275)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 14 del 5 aprile 1975 (data di pubblicazione 18 aprile 1975), è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1975, registro n. 12 Difesa, foglio n. 83, riguardante l'esito del concorso, per esami, a quattro posti di fisico in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

(6272)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 5 del 1° febbraio 1975 (data di pubblicazione 6 febbraio 1975), è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Difesa, foglio n. 372, riguardante l'esito del concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

(6273)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 20 del 17 maggio 1975 (data di pubblicazione 30 maggio 1975), è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1975, registro n. 16 Difesa, foglio n. 313, riguardante l'esito del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di consigliere in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

(6274)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli « ingegneri o architetti » e « geometri o disegnatori ».

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli « ingegneri o architetti » e « geometri o disegnatori » dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, indetti il 3 aprile 1974 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 18 marzo 1975 avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8 dei giorni seguenti:

a) per il concorso a tre posti di « ingegnere di 2ª classe » in prova: 10 e 11 novembre 1975;

b) per il concorso a due posti di « architetto di 2ª classe » in prova: 12 e 13 novembre 1975;

c) per il concorso a tre posti di « geometra di 3ª classe » in prova: 19 e 20 gennaio 1976;

d) per il concorso a due posti di « disegnatore di 3ª classe » in prova: 21 e 22 gennaio 1976.

(6270)

ENTE OSPEDALIERO DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione 20 giugno 1975, n. 307, si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700, complete delle dichiarazioni prescritte dall'art. 5 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e corredate dei necessari documenti ed eventuali titoli, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente, unitamente al vaglia di L. 3.000 per tassa di concorso, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (parte I).

Gli interessati possono richiedere copia integrale del bando di concorso alla direzione amministrativa dell'ente, in Bitonto (Bari).

(6407)

ENTE OSPEDALIERO DI MODUGNO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico addetto alla sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

Si rende noto che è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico addetto alla sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

La domanda di partecipazione, e la documentazione prescritta, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente ospedaliero, in Modugno (Bari), entro e non oltre le ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6434)

Concorso ad un posto di assistente addetto alla divisione di medicina generale

Si rende noto che è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente addetto alla divisione di medicina generale.

La domanda di partecipazione e la documentazione, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente ospedaliero, in Modugno (Bari), entro e non oltre le ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6435)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Si rende noto che sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente presso il servizio anestesia e rianimazione;

un posto di assistente presso il servizio radiologico II;

tre posti di assistente presso il servizio accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente presso la divisione di radioterapia e medicina nucleare;

un posto di assistente presso la divisione chirurgica I;

un posto di assistente presso il servizio cardiologico ospedaliero;

un posto di assistente presso l'istituto di chirurgia plastica;

un posto di assistente presso il laboratorio centrale di analisi;

un posto di assistente presso la clinica medica I;

un posto di assistente presso l'istituto di medicina clinica, cattedra di clinica medica II;

un posto di assistente presso l'istituto di medicina clinica, cattedra di patologia medica;

un posto di assistente presso l'istituto di medicina clinica, cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria;

un posto di assistente presso la divisione medica I;

cinque posti di assistente presso l'unità coronarica (divisione medica I);

un posto di assistente presso la divisione medica II;

un posto di assistente presso la divisione medica III;

quattro posti di assistente presso la divisione di nefrologia;

un posto di assistente presso l'istituto di neurochirurgia;

quattro posti di assistente presso la divisione ostetrico-ginecologica;

due posti di assistente presso la clinica ortopedica;

un posto di assistente presso la divisione pneumologica;

un posto di assistente presso l'istituto di semeiotica medica;

due posti di assistente presso il centro trasfusionale di immunoematologia;

un posto di assistente presso l'istituto di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I.

Per chiarimenti gli interessati dovranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(6430)

Si rende noto che sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto presso il servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto presso la divisione chirurgica I;

due posti di aiuto presso la divisione chirurgica II;

un posto di aiuto presso il servizio cardiologico ospedaliero;

un posto di aiuto presso la divisione malattie infettive;

un posto di aiuto presso il laboratorio centrale analisi;

un posto di aiuto presso la divisione medica I;

un posto di aiuto presso l'unità coronarica (divisione medica I);

un posto di aiuto presso la divisione medica II;

un posto di aiuto presso la divisione medica III;

un posto di aiuto presso la divisione di nefrologia;

un posto di aiuto presso la clinica ostetrico-ginecologica;

un posto di aiuto presso la divisione oncologia medica;

un posto di aiuto presso la divisione di pneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I.

Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(6431)

Concorso ad un posto di primario della divisione di nefrologia

Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di nefrologia

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I.

Per chiarimenti gli interessati dovranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(6433)

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte I.

Per chiarimenti gli interessati dovranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente.

(6432)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **18.**

Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 con modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, recante: « Misura di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale », è prorogato al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il divieto di cui all'art. 1 della legge 30 agosto 1973, n. 14, non si applica alle opere di restauro ed alle modificazioni che non incidono sulla consistenza planivolumetrica delle costruzioni esistenti anteriormente al 30 agosto 1973.

Il divieto stesso si applica alle costruzioni all'interno del demanio marittimo e comunque entro una zona di 200 metri dalla linea di battigia o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.

Art. 3.

Fino alla data di cui al precedente art. 1 le norme previste dalla legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, e dalla presente legge si applicano anche entro una zona di 200 metri dalla linea di sponda dei laghi o dal ciglio dei terreni elevati sugli stessi.

Art. 4.

L'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

Le licenze di costruzione relative alle opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni siano state legittimamente iniziate anteriormente al 31 agosto 1973 e vengono completate in ogni loro parte entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Le costruzioni si intendono completate ad ultimazione di tutte le opere idonee ad assicurare l'abitabilità o la agibilità.

Art. 5.

Al fine di assicurare in concreto ai comuni l'esercizio del potere di demolizione nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti, la Regione anticipa ai comuni interessati, ed a richiesta dei medesimi, l'importo delle spese necessarie e fornisce i mezzi ed il personale tecnico esecutivo.

Sulla domanda di cui al comma precedente, provvede il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la sezione urbanistica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge, previsti in L. 200.000.000 si fa fronte con apposita legge di finanziamento.

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il seguente capitolo: « Recupero somme anticipate o spese per demolizione di opere costruite in violazione di legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 maggio 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **19.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **20.**

Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale n 9 del 28 marzo 1975, recante: « Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale », sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) nel primo comma dell'art. 52 sono soppresse le parole « nella Regione e posta » e il numero « 15 » viene sostituito dal numero « 30 »;

2) all'art. 73 viene aggiunto il seguente comma: « Il personale comandato può optare per la decorrenza dell'inquadramento dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi sarà corrisposto al predetto personale un assegno *una tantum* pari alla differenza tra il trattamento economico ad esso spettante sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita per effetto della presente legge all'atto dell'inquadramento e quanto percepito nello stesso periodo dall'ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo, diverso da indennità di missione, compenso per lavoro straordinario e premio in deroga ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 maggio 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **21.**

Interventi della Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 - Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 - Trattamento economico per i componenti il comitato tecnico regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione regionale alla dotazione del fondo

La Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ai fini della

concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti con la Cassa delle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati all'acquisto, all'impianto e all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Il conferimento regionali di cui al precedente comma è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammissi- bile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo.

Art. 2.
Criteri preferenziali

Il consiglio regionale, con deliberazione, determina nel territorio regionale criteri preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nall'ambito della destinazione di cui al precedente articolo, secondo i principi contenuti nell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12.

Art. 3.
Domande

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale, di cui all'art. 1 è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui al predetto art. 1.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

I rapporti tra la Regione e la Cassa sono regolati da apposita convenzione che sarà stipulata fra i loro rappresentanti.

Art. 4.
Competenze per i componenti il comitato tecnico regionale

A decorrere dalla data d'insediamento, ai componenti del comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è attribuita una indennità nella misura lorda di lire 10.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute e per un massimo di tre sedute al mese.

Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove ne ricorrano le condizioni.

E' inoltre corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato, con qualifica di dirigente generale.

Alla liquidazione delle competenze provvede la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal presidente del comitato tecnico regionale.

Art. 5.
Modificazioni legge regionale 17 *settembre* 1974, *n.* 12

Sono soppressi gli articoli 1, 2, 3 e 4 ed il comma 12 dello articolo 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12.

Art. 6.
Norme transitorie

Le domande già presentate dalle imprese artigiane per le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 settembre 1974, n. 12, saranno considerate valide, sentita l'impresa interessata, ai fini delle provvidenze di cui alla presente legge e saranno trasferite d'ufficio alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 7.
Disposizioni finanziarie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974, la denominazione del cap. 337 è così modificato: «Conferimento della Regione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge statale 7 agosto 1971, n. 685, per elevare il finanziamento agevolato ad una stessa impresa oltre i limiti del fido concedibile, ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e comunque entro il limite del fido massimo concedibile a ciascuna impresa artigiana, ai sensi delle disposizioni statali vigenti in materia» mentre lo stanziamento viene elevato a lire 200 milioni da prelevarsi, per gli ulteriori 100 milioni, dal cap. 338 del bilancio di previsione 1974 che viene soppresso.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge prevista in 4 milioni di lire si provvede con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 al titolo I, sezione I, rubrica II del cap. 41 con denominazione «Spese per l'indennità, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685» e con lo stanziamento di lire 30 milioni da prelevare dal cap. 39 dello stesso bilancio regionale 1974 che presenta l'adeguata disponibilità.

Al finanziamento degli interventi regionali previsti dall'art. 1 e agli oneri previsti dall'art. 4 della presente legge, per gli anni successivi al 1974, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Le somme stanziate, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono, e le somme che si rendessero disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, non potuta perfezionare nell'anno 1974, saranno utilizzate nell'esercizio in corso, ferma restando la loro attribuzione all'esercizio 1974, e ponendosi la competenza della spesa a carico dell'esercizio 1975.

Art. 8.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 maggio 1975

FERRARA

(5960)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. **22.**

Bilancio di previsione della regione Calabria per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 4 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

(5961)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. **68.**

Calendario e disciplina per l'esercizio della caccia nella regione Lombardia per la stagione venatoria 1975-76.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per la stagione venatoria 1975-76 l'esercizio della caccia nel territorio della regione Lombardia è regolato dagli articoli 2 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 55 e dagli articoli 2 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 56.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia pubblicano entro il 1° luglio 1975 il calendario venatorio 1975-76 in applicazione delle disposizioni in vigore.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 3 *aprile* 1975)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. **69.**

Modifiche alle tabelle A e B allegate alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 (piano ospedaliero della regione Lombardia per il quinquennio 1974-78).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, sono modificate secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La tabella *A*, provincia di Mantova, numero d'ordine 13 è così modificata:

« E.O. ospedale civile, Ostiglia - Si fonde con gli E.O. ospedale I. Cappi di Poggio Rusco e ospedale S. Antonio Abate di Sermide - Ospedale civile di Ostiglia - Ospedale generale zonale - Si unifica nell'ospedale generale zonale di Ostiglia Revere. Cessa l'attività ospedaliera all'entrata in funzione del nuovo ospedale ».

Art. 3.

La tabella *A*, provincia di Mantova, numero d'ordine 14, è così modificata:

« E.O. ospedale civile I. Cappi, Poggio Rusco - Si fonde con gli E.O. ospedale civile di Ostiglia e ospedale S. Antonio Abate di Sermide - Ospedale civile I. Cappi di Poggio Rusco - Ospedale generale zonale - Si unifica nell'ospedale generale zonale di Ostiglia Revere. Cessa l'attività ospedaliera all'entrata in funzione del nuovo ospedale ».

Art. 4.

La tabella *A*, provincia di Mantova, numero d'ordine 15, è così modificata:

« E.O. intercomunale Bastasini, Quistello - Invariato - Ospedale intercomunale Bastasini di Quistello - Ospedale generale zonale - Ospedale zonale di Quistello ».

Art. 5.

La tabella *A*, provincia di Mantova, numero d'ordine 16, è così modificata:

« E.O. ospedale civile di S. Antonio Abate, Sermide - Si fonde con gli E.O. ospedale civile di Ostiglia, ospedale civile I. Cappi di Poggio Rusco - Ospedale civile S. Antonio Abate di Sermide - Ospedale generale zonale - Si unifica nell'ospedale generale zonale di Ostiglia Revere. Cessa l'attività ospedaliera all'entrata in funzione del nuovo ospedale ».

Art. 6.

La tabella *A*, provincia di Mantova, numero d'ordine 17, è così modificata:

« E.O. di Ostiglia, Poggio Rusco e Sermide - Nasce dalla fusione tra: E.O. ospedale civile di Ostiglia; E.O. ospedale civile I. Cappi di Poggio Rusco; E.O. ospedale civile S. Antonio Abate di Sermide - Ospedale generale zonale di Ostiglia, Poggio Rusco e Sermide. Unifica le funzioni degli ospedali, civile di Ostiglia, I. Cappi di Poggio Rusco, S. Antonio Abate di Sermide - Nuovo ospedale generale zonale di Ostiglia Revere (in sostituzione) ».

Art. 7.

La tabella *B*, Sezione 7,80, è così modificata:

a) la voce 7.83.1 è così sostituita:

« Ostiglia Revere: Med. gen. 45 - Chir. gen. 45 - Ost. gin. 30 - Pediatria 20 - Neonati 10 - Lungod. riabil. 45 - Psichiatria 30 - Ortopedia traum. 25 - Tot. progr. 250 - Rianimazione 5 - U.C.C. 5 - Tot. progr. 260 - Totale letti 260.

Gruppo *A* - Presidio ospedaliero di Ostiglia Revere - Hosp. gen. zon. ».

b) Dopo il n. 7.83.1 è aggiunta la voce:

« 7.84.1 Quistello: Med. gen. 40 - Chir. gen. 40 - Ost. gin. 25 - Pediatria 15 - Neonati 10 - Lungod. riabil. 30 - Psichiatria 25 - Ortop. traum. 20 - Tot. progr. 205 - Totale letti 205.

Gruppo *A* - Presidio ospedaliero di Quistello - Hosp. gen. zon. ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 3 *aprile* 1975)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. **70.**

Pareri sui progetti di miglioramento fondiario assistiti da contributo regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fermo restando il disposto della legge 2 giugno 1930, n. 755, l'importo della spesa preventivata dei progetti di opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, ai sensi dell'art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è obbligatorio il parere dell'ufficio del genio civile competente per territorio, è elevato a lire cento milioni.

All'accertamento di avvenuta esecuzione dei progetti anzidetti partecipano un funzionario dell'ufficio del genio civile ed un funzionario regionale incaricato dall'assessore all'agricoltura, oppure dall'assessore all'economia montana e foreste quando le opere di miglioramento interessino territori montani.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 3 *aprile* 1975)

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1975, n. **71.**

Istituzione e disciplina del comitato regionale di cui all'art. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del comitato

E' istituito il comitato regionale di cui all'art. 20 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, numero 386.

Tale comitato coordina l'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione sanitaria della Regione e con l'attività degli enti ospedalieri.

Art. 2.

Composizione del comitato

Il comitato di cui al precedente art. 1 è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato ed è composto da venti membri così designati:

a) uno per ciascuno dei seguenti enti mutualistici:

Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie;

Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali;

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Cassa mutua coltivatori diretti;

Cassa mutua artigiani;

Cassa mutua commercianti;

b) sette dal consiglio regionale, a tal fine ciascun consigliere vota cinque nomi;

c) tre dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

d) due dall'organo regionale dell'ANCI;

e) uno dall'URPL.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Esso dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, e comunque non oltre tre anni.

Art. 3.

Attribuzioni del comitato

Il comitato di cui all'art. 1 della presente legge deve essere sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione e in particolare:

sulla istituzione e localizzazione di nuovi servizi e presidi sanitari;

sulla modificazione dei servizi e presidi sanitari esistenti;

sulle proposte di deroga al divieto di assunzione di nuovo personale da parte degli enti di cui all'art. 8, quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386;

sul coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con quella degli enti ospedalieri, dei comitati sanitari di zona e degli enti locali.

Nella sua attività consultiva e di proposta il comitato promuove il coordinamento delle attività degli enti mutualistici con la legislazione sanitaria vigente, il piano ospedaliero regionale ed i programmi regionali in materia sanitaria.

Le richieste di parere del comitato sono presentate all'assessore regionale competente

Delle proposte che hanno incidenza sulla programmazione sanitaria regionale deve essere data comunicazione alla commissione consiliare competente.

I pareri e le proposte del comitato sono trasmesse, a cura del suo presidente, agli enti ai fini dell'adozione delle deliberazioni e dei provvedimenti opportuni.

Art. 4.

Indennità ai componenti del comitato

Ai componenti del comitato di cui al precedente art. 1, che non siano membri del consiglio regionale, la Regione corrisponde un gettone di presenza di L. 8.000 lorde per ciascuna giornata di riunione oltre all'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, numero 836.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato in lire 6 milioni annui si fa fronte con quota delle disponibilità del cap. 112204 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni ed il rimborso delle spese », iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio 1975, e con quelle degli analoghi capitoli che verranno iscritti nei bilanci successivi.

Art. 6.

Norma transitoria e finale

In sede di prima istituzione del comitato regionale, alla nomina dei sette membri di competenza del consiglio regionale di cui all'art. 2 lettera *b*), della presente legge, provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 10 *aprile* 1975)

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1975, n. **72.**

Interventi per manifestazioni e iniziative per la promozione del turismo sociale in Lombardia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del turismo nello ambito del territorio regionale e in particolare del turismo sociale, coordina e promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione del turismo sociale o di grande divulgazione nei diversi settori del turismo di interesse regionale.

Art. 2.
Requisiti per la concessione dei contributi

Le iniziative ammesse al contributo regionale devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo dei settori turistici interessati nel quadro della programmazione regionale;

b) essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse;

c) escludere ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

Art. 3.
Soggetti destinatari dei contributi e priorità negli interventi

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente, la Regione concede contributi « una tantum » a favore di:

a) enti pubblici territoriali ed istituzionali;

b) enti ed associazioni che senza scopo di lucro, perseguano, nel campo del turismo sociale, finalità coerenti con le scelte programmatiche della Regione.

La priorità degli interventi è riconosciuta alle iniziative degli enti pubblici territoriali ovvero di enti ed associazioni che:

a) non perseguano finalità di lucro;

b) prevedano nell'atto costitutivo o nello statuto la elettività delle cariche sociali e la loro designazione da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di concessione di contributi devono essere presentate alla giunta regionale, corredate:

del programma di attività;

del piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

di una relazione illustrativa sui contenuti e le finalità della manifestazione.

La giunta può inoltre richiedere il parere del comune ove si promuove l'iniziativa.

Art. 5.
Misura, concessione ed erogazione dei contributi

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, formula i criteri di priorità per l'esame delle domande e, semestralmente, approva un piano di riparto, nei limiti della metà dello stanziamento complessivo previsto in bilancio.

Le somme non utilizzate in un semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

A favore delle iniziative riguardanti il turismo sociale devono essere destinate non meno del 60% della spesa annuale stanziata all'art. 6.

I contributi sono erogati a manifestazione avvenuta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

A tal fine gli enti o gli organismi promotori entro trenta giorni dalla chiusura della manifestazione devono presentare alla giunta regionale una relazione circa i risultati della manifestazione, allegando idonei documenti giustificativi.

Copia delle relazioni saranno trasmesse dalla giunta regionale all'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 1976 e per la sua attuazione è autorizzata la spesa annua corrente di lire 650 milioni, al cui finanziamento si provvede con la disponibilità risultante dalla soppressione, a decorrere dall'esercizio 1976, dei capitoli 167100 e 167101 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975.

Nel bilancio 1976 al titolo I, sezione VI, rubrica 7ª, categoria 3ª, verrà istituito un capitolo con la denominazione « Contributi ad enti pubblici e ad altri enti e associazioni senza fini di lucro, per la organizzazione di manifestazioni ed iniziative per la promozione del turismo sociale di grande divulgazione nei diversi settori del turismo regionale » e con la dotazione di lire 650 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 10 *aprile* 1975)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. **73.**

Integrazione e modifica delle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e 25 novembre 1973, n. 49.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà, prevista dall'art. 79, settimo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, modificata dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 49, di richiedere, alle condizioni e con le modalità del successivo comma ottavo, l'inquadramento a qualifica più favorevole, si intende attribuita, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle predette leggi, anche al personale inquadrabile nel ruolo organico della giunta regionale, addetti periferici formazione professionale, che voglia accedere alle qualifiche funzionali 7ª, esperto, e 8ª, coordinatore.

In conseguenza l'art. 1, terzo comma, lettera *b*), della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è modificato come segue:

qualifica 1ª n. 16
qualifica 2ª n. 30
qualifica 3ª n. 85
qualifica 4ª n. 49
qualifica 5ª n. 268
qualifica 6ª n. 302
qualifica 7ª n. 10
qualifica 8ª n. 2
Totale n. 762.

Art. 2.

Al complessivo onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato nella misura di lire 87 milioni per gli anni 1975 e precedenti ed in lire 25 milioni per gli esercizi successivi si provvede mediante riduzione per lire 90 milioni della dotazione del cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi procedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

La dotazione del cap. 132200 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale » iscritto nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione III, rubrica 2ª è incrementata dell'importo di lire 90 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà ad adeguare le previsioni di bilancio nella misura indicata al primo comma del presente articolo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 maggio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 10 *aprile* 1975)

(5088)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1975, n. **41.**

Integrazione della legge regionale 22 giugno 1973, n. 13, circa spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 1° *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 13, dopo la dizione «ad organizzare convegni» sono aggiunte le parole «o a concedere contributi per la loro organizzazione».

All'art. 2 della stessa legge regionale è aggiunto il seguente comma:

«La giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, è autorizzata a disporre la pubblicazione e la diffusione di studi, documentazioni, opuscoli e monografie specie di carattere giuridico, sociale ed economico ed a concedere sovvenzioni, sussidi o premi ad enti, istituti, organizzazioni, associazioni, società, agenzie di stampa, editori, studiosi e giornalisti per prestazioni o manifestazioni di interesse della Regione».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 maggio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1975, n. **42.**

Provvedimenti per l'edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 1° *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata assicura interventi intesi a favorire il decondizionamento socio-ambientale e culturale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado operanti sul proprio territorio con particolare riguardo a quelli della scuola materna e dell'obbligo.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad emettere a favore dei comuni richiedenti, decreto di concessione di contributi costanti per 35 annualità nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, per i programmi di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 sono concessi per la costruzione di centri di raccolta alunni, nonchè per l'ampliamento e il miglioramento degli edifici e dei locali destinati ad uso scolastico che risultino antigienici, insufficienti o comunque inadeguati al numero degli alunni e delle classi.

Assumono carattere prioritario gli interventi volti alla realizzazione di centri di raccolta per la eliminazione delle pluriclassi e gli interventi a favore dei comuni che abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o degli altri comuni, purchè destinati alle rispettive frazioni o borgate.

Art. 4.

L'importo complessivo delle spese occorrenti per ciascun edificio è comprensivo di arredamenti, attrezzature, servizi o sussidi che risultino necessari per l'espletamento della funzione didattica e che comunque siano di ausilio ai fini di un equilibrato sviluppo psico-fisico degli alunni; gli oneri relativi non possono superare il 40 % del costo complessivo dell'opera.

Art. 5.

Il programma degli interventi, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

I comuni interessati sono tenuti a presentare alla giunta regionale i singoli progetti esecutivi entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.

Art. 6.

I comuni che beneficiano dei contributi ai sensi della presente legge sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.

Art. 7.

Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge sono fissati i seguenti limiti di impegno, comprensivi delle annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi e delle somme da utilizzare per nuovi interventi:

dal 1975 al 2009 L. 100.000.000;

dal 1976 al 2010 un ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000;

dal 1977 al 2011 un ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1975 l'onere di L. 100.000.000 farà carico al cap. 515, spese in conto capitale, categoria trasferimenti, che viene così modificato:

«Contributi trentacinquennali ai comuni per l'attuazione degli interventi a favore dell'edilizia scolastica», con prelevamento di pari importo dal cap. 75 «Fondo per l'attuazione del diritto allo studio».

Per gli anni successivi la spesa graverà sull'analogo o corrispondente capitolo di bilancio e la copertura finanziaria verrà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dalle entrate dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti modifiche:

In diminuzione:

Cap. 75. — Fondo per l'attuazione del diritto allo studio (legge regionale 16 dicembre 1974, n. 33) L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 515, categoria trasferimenti. — Contributi trentacinquennali ai comuni per l'attuazione degli interventi a favore dell'edilizia scolastica . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 maggio 1975

VERRASTRO

(5496)

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **43**.

Variazione n. 1 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **44**.

Variazione n. 2 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **45**.

Rifinanziamento della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 19: « Incentivi per interventi per opere di miglioramento fondiario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 19, sono così modificati:

Per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario è autorizzata l'iscrizione di L. 1.165.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

La spesa di L. 1.165.000.000 per il 1976 e le restanti annualità di concorso sugli interessi troveranno copertura con i fondi provenienti alla Regione in esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, e con i fondi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è introdotta la seguente modifica.

In aumento:

Cap. 45 (di nuova istituzione) titolo III, entrate extra tributarie. — Assegnazione fondi per mutui di miglioramento fondiario (decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26) . . . . L. 965.000 000

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è introdotta la seguente modifica:

In aumento:

Cap. 657, art. 2. — Contributi sugli interessi sui mutui contratti . . . . L. 965.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **46**.

Anticipazione per conto dello Stato di contributi alle aziende private esercenti autolinee in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dall'applicazione del trattamento degli autoferrotranvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che si giunga alla definizione di tutti i problemi derivanti dal protocollo di intesa di cui alla nota del Ministero del lavoro in data 31 luglio 1974, per la corresponsione da parte dello Stato del trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione, la giunta regionale è autorizzata ad erogare per il periodo 1° giugno 1975-30 dicembre 1975 alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale ed interregionale che applicano il « Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autolinee in concessione », una somma a titolo di acconto, che sarà restituita dallo Stato in sede di definizione del problema, pari a L. 300.000 per agente e per ogni trimestre, più gli oneri tributari, assistenziali e previdenziali a carico del lavoratore dipendente.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il trimestre di cui l'acconto si riferisce.

Art. 2.

Per far fronte alla spesa di cui alla presente legge, valutabile in lire 600 milioni, l'assessore al bilancio è autorizzato ad effettuare le seguenti variazioni in aumento:

a) *Stato di previsione dell'entrata*:

Cap. 43. — Assegnazione del Ministero dei trasporti a copertura delle somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per miglioramenti economici al personale dipendente . . . . L. 600.000.000

b) *Stato di previsione della spesa*:

Cap. 337. — Somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per la corresponsione di miglioramenti economici al personale dente . . . . L. 600.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **47**.

Norme per l'attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 9 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Scopi

La regione Basilicata, allo scopo di fornire un immediato sostegno alle attività zootecniche, con particolare riguardo agli allevamenti bovini, con la presente legge, emana le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1973, n. 512 ed in connessione con le provvidenze previste dalla legge regionale 28 novembre 1972, n. 10, in favore della zootecnia e dalla legge regionale 28 novembre 1972, n. 9, e successive integrazioni, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.

Art. 2.
Premi di allevamento

In applicazione dell'art. 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118, a favore delle aziende agricole singole od associate, sono istituiti i seguenti premi:

a) di natalità, di L. 25.000 per ogni vitello nato in azienda a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 e destinato allo ingrasso ed alla rimonta;

b) di allevamento, di L. 50.000 per ogni vitello, destinato alla rimonta o all'ingrasso, nato in azienda e portato al peso di kg 400 se maschio e di kg 350 se femmina, oppure fino all'eruzione dei denti picozzi da adulto.

Il premio di allevamento è concesso anche per vitelli provenienti da altre aziende a condizione che ne sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.

Nei territori montani e nelle zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni, i premi di cui ai punti *a*) e *b*) sono aumentati del 50 per cento.

Art. 3.
Procedure

Per ottenere l'erogazione del premio di natalità si rende necessario:

1) la presentazione di una domanda al dipartimento agricoltura o all'ufficio agricolo di zona competente per territorio con le generalità dell'allevatore interessato, l'individuazione esatta dell'azienda e la data di nascita del vitello, entro un mese dalla nascita del medesimo;

2) una dichiarazione con la quale l'allevatore si impegna a mantenere il vitello in vita:

a) se destinato al macello, fino all'eruzione dei denti picozzi permanenti o fino al conseguimento del peso vivo di kg 350 se femmina e kg 400 se maschio;

b) se femmina destinata alla rimonta, fino alla gravidanza accertata dal veterinario non prima del quarto mese dalla fecondazione;

3) la marcatura a tatuaggio o per mezzo di fascette metalliche o di plastica, qualora non siano già state effettuate marcature, per altri fini, che permettano l'identificazione del soggetto;

4) l'obbligo da parte dell'allevatore di segnalare immediatamente la perdita eventuale della fascetta o altro tipo di marcatura.

Le domande possono essere presentate in più riprese man mano che si verificano le nascite.

Art. 4.
Premi all'ingrasso dei vitelli

La corresponsione del premio è prevista per i vitelli per i quali è stato concesso il premio alla nascita anche se provenienti da altre aziende purchè nati sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso l'allevatore che vende il vitello, baliotto o da ristallo, dovrà comunicare al dipartimento all'agricoltura l'avvenuta vendita, i numeri di matricola necessari per l'identificazione dei soggetti venduti e le generalità complete e precise dell'acquirente.

Quest'ultimo per fruire del premio all'ingrasso dovrà mantenere il vitello nella propria azienda per almeno sei mesi fermo restando il conseguimento dei pesi minimi prescritti.

La richiesta per ottenere l'erogazione del premio deve essere inoltrata al dipartimento all'agricoltura o all'ufficio agricolo di zona competente allorchè il soggetto abbia emesso i denti picozzi da adulto ovvero abbia raggiunto il peso prescritto.

Il peso per i soggetti avviati al macello deve risultare da certificato di macellazione.

Art. 5.
Premi alle vitelle destinate alla rimonta

La richiesta per ottenere l'erogazione del premio deve essere inoltrata agli uffici di cui all'art. 4 con allegato il certificato del veterinario condotto da cui risulti che la gravidanza è giunta almeno al quarto mese.

Art. 6.

I premi di cui agli articoli precedenti sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie, con precedenza, per i premi d'ingrasso, alle richieste avanzate dalle aziende di allevamento a carattere associativo e da aziende condotte da coltivatori diretti, e per i premi alle vitelle destinate alla rimonta, ai capi iscritti ai libri genealogici.

Art. 7.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, la giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore al ramo, provvederà all'impegno di spesa per la liquidazione dei premi previsti dalla presente legge.

Trimestralmente l'assessore all'agricoltura relazionerà alla competente commissione sullo stato di applicazione della presente legge.

Art. 8.
Sanzioni

Qualora l'azienda che abbia beneficiato del premio di natalità non presenti l'attestazione veterinaria di avvenuta macellazione, dalla quale risulti un peso o una età non inferiori a quelli stabiliti dall'impegno di cui al punto 2) dell'art. 3, entro 18 mesi dalla domanda, ovvero per le manze portate alla gravidanza, la bolletta di avvenuta inseminazione, salvi i successivi accertamenti di ufficio, entro 30 mesi dalla domanda, il premio dovrà essere restituito, ferme restando le ammende e le sanzioni previste dall'art. 4 della legge statale 1° aprile 1974, n. 118.

Sono fatti salvi da restituzione o da sanzioni i casi di macellazione precoce dovuti a motivi di forza maggiore comprovati da attestazione veterinaria.

Art. 9.
Credito di esercizio

A favore delle aziende agricole singole od associate che esercitano attività zootecnica e con priorità per quelle diretto-coltivatrici è concesso un concorso sugli interessi per prestiti di conduzione e di dotazione a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le modalità previste dalla legge regionale 2 novembre 1972, n. 9, e successive integrazioni, e dalla legge regionale 28 novembre 1972, n. 10, modificata con legge regionale 23 novembre 1973, n. 32.

La misura del concorso è pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario ed il tasso del 4,10 % a carico delle ditte prestatarie, o quello che di volta in volta sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro interessato.

La durata dei prestiti è prevista in un anno se trattasi di prestiti di conduzione e di gestione e in 3 anni se trattasi di prestiti di dotazione.

La giunta regionale dispone, su proposta dell'assessore al ramo, la concessione del concorso sugli interessi.

Art. 10.

In attuazione dell'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, potranno essere concessi contributi nelle spese di gestione in proporzione all'attività svolta e fino ad un massimo dell'80 %, in favore di cooperative di servizio, già esistenti o da costituirsi, che svolgano la propria attività nell'ambito di quelle

indicate nell'articolo anzi citato e che assumano nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle produzioni zootecniche.

Per ottenere tale contributo le cooperative devono presentare un dettagliato bilancio preventivo al dipartimento alla agricoltura e copia del bilancio consuntivo. Il contributo sarà commisurato all'entità delle attività svolte in rapporto al preventivo approvato.

La giunta regionale dispone, su proposta dell'assessore al ramo, la erogazione del contributo sugli interessi.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a complessive L. 1.501.200.000, farà carico al cap. 648 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (incentivi per lo sviluppo del settore della zootecnia), con prelievo di pari importo del cap. 746 (fondi da ripartire per l'attuazione dei programmi di sviluppo, art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281).

La spesa di cui sopra viene così ripartita per singole attività:

a) premi di natalità e di allevamento ed ingrasso lire 1.125.900.000;

b) concorso nel pagamento degli interessi per prestiti di conduzione e di dotazione ad aziende singole od associate che esercitano attività zootecnica L. 250.200.000;

c) contributi nelle spese di gestione di cooperative di servizio L. 125.100.000.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 è introdotta la seguente variazione:

Per aumento:

Cap. 648. — Incentivi per lo sviluppo del settore della zootecnia . . . . L. 1.501.200.000

Per diminuzione:

Cap. 746. — Fondi da ripartire per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . . L. 1.501.200 000

Art. 13.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **48.**

Interventi in favore del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 9 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che lo Stato emani provvedimenti diretti al risanamento dei disavanzi economici dei consorzi di bonifica per la copertura dei disavanzi di bilancio relativi agli esercizi degli anni 1973, 1974 e 1975, determinatisi a causa dei maggiori oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto è autorizzato a contrarre mutui, rimborsabili fino ad un periodo di 20 anni, garantiti dalla regione Basilicata e con ammortamento a carico della Regione stessa.

I mutui di cui al comma precedente sono autorizzati dalla giunta regionale nei limiti del disavanzo risultante dal bilancio consuntivo del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto relativo a ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975.

Art. 2.

I mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati dalla giunta regionale e secondo direttive della stessa.

Art. 3.

Nel caso che il consorzio realizzi, a qualsiasi titolo, maggiori entrate che consentano la copertura anche parziale dei disavanzi di cui all'art. 1, questo rimborserà alla Regione le somme anticipate.

Art. 4.

La spesa derivante dalla presente legge, valutata in lire 300.000.000 per le rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, dei mutui contratti dal consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, farà carico al cap. 658 (di nuova istituzione) « Onere a carico regionale per i mutui contratti dal consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto a ripiano dei disavanzi degli esercizi 1973, 1974, 1975 », con prelievo di un pari importo dal cap. 647 « Contributi per il credito di conduzione in agricoltura (legge regionale 6 agosto 1974, n. 17) » del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli anni successivi e fino al 1994 la spesa farà carico ad analogo o corrispondente capitolo di bilancio e la copertura finanziaria verrà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dall'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti modifiche:

In diminuzione:

Cap 647. — Contributi per il credito di conduzione in agricoltura (legge regionale 6 agosto 1974, n. 17) . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 658 (di nuova istituzione), categoria economica XIII. — Onere a carico regionale dei mutui contratti dal consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto a ripiano dei disavanzi degli esercizi 1973, 1974, 1975 . . . . L. 300.000 000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **49.**

Concessione di contributo per il funzionamento alle sezioni Unione italiana ciechi, all'Ente nazionale sordomuti e ai centri AIAS di Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 9 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi, all'Ente sordomuti ed ai centri AIAS operanti nella Basilicata un contributo allo scopo di favorire l'attuazione di iniziative rivolte al recupero, alla rieducazione e alla formazione culturale e professionale dei minorati della vista, dei sordomuti, degli spastici, per il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente, è istituito un fondo regionale di lire 50 milioni.

Il contributo è concesso, con decreto del presidente della giunta regionale, agli enti suddetti nelle proporzioni definite con delibera di giunta sulla base del numero degli assistiti e delle funzioni svolte.

Art. 3.

I consigli di amministrazione dei suddetti enti devono presentare, entro il 31 dicembre del 1975, alla giunta regionale di Basilicata, il programma delle attività svolte.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1975, con il fondo di lire 50 milioni, di cui al cap. 201 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 50.

Ristrutturazione su base dipartimentale dei servizi di pronto soccorso degli ospedali con sede in Potenza e in Matera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma sanitaria e del piano regionale sanitario e ospedaliero, l'ospedale generale provinciale « S. Carlo » con sede in Potenza e l'ospedale generale provinciale compreso negli « Ospedali riuniti » di Matera con sede in Matera, organizzano i rispettivi servizi di pronto soccorso su base dipartimentale secondo le indicazioni di massima contenute in un apposito schema organizzativo predisposto dalla regione Basilicata, dipartimento sicurezza sociale, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli ospedali interessati provvederanno, sentite le organizzazioni sindacali, ad adottare, a norma di legge, le deliberazioni di istituzione del dipartimento di emergenza.

L'esecutività delle relative deliberazioni è subordinata alla preventiva autorizzazione della giunta regionale, in applicazione e nei limiti di quanto disposto dalla legge statale 17 agosto 1974, n. 385, ed in particolare dall'art. 6 della legge medesima.

Art. 3.

Ciascun dipartimento di emergenza dovrà in ogni caso essere collegato ai presidi di urgenza, fissi e mobili, ospedalieri ed extra-ospedalieri, esistenti nel territorio regionale secondo un programma operativo che faccia capo, anche a mezzo di un impianto telefonico, ad un apposito centro regionale installato presso l'ospedale con sede in Potenza.

Tale collegamento dovrà assicurare, tra l'altro:

il massimo livello possibile di assistenza, con inizio allo insorgere dell'evento morboso;

l'acquisizione e l'interscambio di dati conoscitivi in ordine ai servizi ospedalieri, alla disponibilità di posti letto, di sangue e di omoderivati.

Art. 4.

La direzione del dipartimento spetta ad un comitato composto nei modi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

L'organizzazione dipartimentale non comporta alcuna variazione sia allo stato giuridico che al trattamento economico del personale ospedaliero operante nell'ambito dipartimentale.

Per le competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo si fa riferimento alla normativa vigente anche quando non espressamente citata.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 51.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale n. 9 del 1973 recante norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie, acquedotti e fognature.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi da erogare ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di L. 1.950.000.000 di cui L. 180.000.000 sul cap. 607, L. 690.000.000 sul cap. 608, L. 220.000.000 sul cap. 632, L. 280.000.000 sul cap. 633 e L. 580.000.000 sul cap. 723.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui trattasi saranno stanziati sugli stessi capitoli e su quelli corrispondenti degli anni successivi a partire dall'anno finanziario 1975 e fino all'anno 2009.

Art. 2.

La misura del contributo per tutte le opere da realizzare ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, è elevato del 2 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle opere, già ammesse a contributo regionale, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora concesso il mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti o di altro istituto di credito.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi prioritariamente per far fronte:

alle maggiori spese conseguenti a gare di appalto autorizzate con accettazione di offerte in aumento;

alla revisione dei prezzi contrattuali.

Sono, inoltre, considerati prioritari gli interventi tendenti a completare opere già iniziate o ad assicurare la funzionalità di quelle già esistenti.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **52.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 45 del 21 dicembre 1973 « Contributi per la formazione e lo sviluppo di associazionismo economico fra i piccoli esercenti il commercio al dettaglio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale n. 45 del 21 dicembre 1973 è aggiunto il seguente comma: « La spesa complessiva ammessa a contributo non può comunque superare, nel biennio, i limiti di lire 200 milioni e di lire 100 milioni, rispettivamente, per i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 ».

Art. 2.

Ai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge regionale n. 45 del 21 dicembre 1973 sono corrisposti, inoltre, contributi decennali in conto interessi sull'estinzione del mutuo per la parte residua dell'investimento, in raggione non superiore al 7 per cento annuo.

Art. 3.

E' soppresso il termine utile per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 45 del 21 dicembre 1973.

Art. 4.

La spesa occorrente per la presente legge è valutata in lire 45 milioni per l'esercizio 1975, da imputare al cap. 695, art. 2 (di nuova istituzione) « per contributi in c/interessi ». La stessa sarà coperta interamente con storno dal cap. 745.

Per gli anni successivi si farà fronte con stanziamenti su analogo o corrispondente capitolo di bilancio e la copertura sara assicurata dai fondi ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 695. — Legge regionale n. 45 del 21 dicembre 1973 per incentivazione delle cooperative di commercio al dettaglio.

Art. 1 (di nuova istituzione): contributi in c/capitale;

Art. 2 (di nuova istituzione): contributi in c/interessi . . . . L. 45.000.000

In diminuzione:

Cap. 745. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) . . L. 45.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **53.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e decorrenza delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla regione Basilicata nell'esercizio delle proprie funzioni, ad essa trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, 14 gennaio 1972, n. 2, 14 gennaio 1972, n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 14 gennaio 1972, n. 5, 14 gennaio 1972, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, 15 gennaio 1972, n. 8, 15 gennaio 1972, n. 9, 15 gennaio 1972, n. 10, 15 gennaio 1972, n. 11, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed istituite dalla regione Basilicata con la legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa, con decorrenza dal 1° aprile 1972 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, terzo comma, della predetta legge regionale e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15.

Art. 2.

Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso allo interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono in modo ordinario, con versamento sul conto corrente postale n. 13/5747 intestato allo ufficio del registro, tasse sulle concessioni governative, Roma, tasse sulle concessioni regionali, regione Basilicata.

Gli importi, così versati dall'ufficio del registro predetto saranno accreditati alla regione Basilicata.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Effetti del mancato o ritardato pagamento

Gli atti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

Sanzioni

Le sanzioni, per chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso della regione Basilicata e assolta la relativa tassa, sono quelle previste dall'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.

Art. 7.

Competenze per l'accertamento delle infrazioni, riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

L'accertamento delle infrazioni è attribuito alle persone ed agli organi di cui all'art. 37 della legge regionale 6 dicembre 1971, numero 1.

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella spettanza della quota percentuale per esso prevista.

Art. 8.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme previste dalla legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa l'infrazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate alla regione Basilicata entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Il presidente, riconosciuta la legittimità della richiesta, provvede con proprio decreto a liquidare il rimborso ed a mandare all'ufficio competente della Regione per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 9.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore alle finanze alla firma degli atti di sua competenza previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.

Sentito l'assessore stesso, può delegare, inoltre, il dirigente dell'ufficio finanze alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse, di cui all'art. 39, primo comma, della legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.

Art. 10.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1, e dalla presente legge si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative.

Art. 11.

Abrogazioni di norme regionali

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 6 dicembre 1971, n. 6, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 54.

Approvazione del rendiconto della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 9 giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 55.

Approvazione del rendiconto della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 9 giugno* 1975)

(*Omissis*).

(5497)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752060)